

Il nuovo regolamento in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta. In arrivo il visto di conformità

# Un tetto, un'antenna, una parabola

## Favorita dal ministero la diffusione degli impianti centralizzati

**ItaliaOggi pubblica il testo del regolamento del ministero delle comunicazioni (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) con le «Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione»**

DI ANTONIO CICCIA

**D**ichiarazione di conformità per le antenne centralizzate. L'impianto condominiale deve essere corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto prescritto nel decreto sulle regole tecniche sugli impianti centralizzati d'antenna in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto dettaglia le caratteristiche tecniche e rinvia alle deliberazioni condominiali conformi alle norme vigenti. Vediamo dunque di sviluppare le implicazioni civili del regolamento in esame. Innanzitutto l'impianto centralizzato deve essere realizzato a regola d'arte in conformità alle norme tecniche del Cenelec o, in assenza, del Cei o internazionali; inoltre è richiesta la certificazione dell'impianto stesso. Il decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare. Lo scopo è quello di favorire la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, favorendo la riduzione delle spese di installazione, di manutenzione e di gestione. Il decreto contiene una clausola di salvezza relativamente all'art. 209 del dlgs 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche). Questa disposizione prevede che i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione sulla loro proprietà di antenne appartenen-

ti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Peraltro le antenne, i relativi sostegni, cavi e accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. L'impianto centralizzato deve permettere la distribuzione dei segnali, dice il decreto, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti. L'orientamento della giurisprudenza in materia di deliberazioni condominiali sulle antenne centralizzate è il seguente: l'apposizione di un'antenna parabola condominiale costituisce innovazione, laddove in precedenza vi fossero solo impianti di ricezione singoli; nel caso di conversione dell'impianto centralizzato esistente è riscontrabile una modifica di un impianto tecnologico già esistente, e la delibera dovrà essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea e da almeno la metà del valore dell'edificio e obbligherà al pagamento delle spese tutti i condomini. L'adeguamento del preesistente impianto tv centralizzato al fine di consentire la ricezione dei canali satellitari concreta una mera modificazione della cosa comune, suscettibile di approvazione con le maggioranze di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 1.136 codice civile, e cioè, con la maggioranza del 50%.

Altro caso è quello dell'installazione ex no-

vo di un impianto centralizzato per la ricezione dei programmi. In quest'ultima ipotesi si tratta invece della realizzazione di un nuovo impianto centralizzato per la ricezione dei segnali e dei dati. In questo caso trattasi di innovazione e, pertanto, la delibera dovrà essere approvata, ai sensi dell'art. 1.136, 5° comma codice civile, dalla maggioranza dei partecipanti al condominio e dai due terzi del valore dell'edificio. In materia va, però, ricordato anche l'art. 2 bis, comma 13, inserito nel contesto della legge n. 66 del 20/3/01 di conversione del dl n. 5 del 23/1/01, nel quale si è previsto che, per favorire lo sviluppo e la diffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1.120, 1° comma, codice civile. La medesima disposizione ha precisato, a questo punto, che per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1.136, 3° comma. Il decreto non vieta comunque le antenne individuali.

A questo proposito deve rammentarsi che la cassazione di recente ha stabilito che in tema di installazione di apparecchi di antenna radio-telesivi, il diritto individuale è un diritto soggettivo perfetto; la legge, dal canto suo, si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

### ARTICOLO 1

(SCOPO)

1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'articolo 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

### ARTICOLO 2

(DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
- segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
- segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R.;
- segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
- segnali satellitari, quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
- altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti.

### ARTICOLO 3

(CARATTERISTICHE GENERALI)

1. Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelesive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne individuali.

2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.

3. Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto consentono la

progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

### ARTICOLO 4

(DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE)

1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.

2. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

### ARTICOLO 5

(QUALITÀ DI RICEZIONE)

1. La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degni, secondo quanto previsto nel successivo articolo 6.

### ARTICOLO 6

(CRITERI REALIZZATIVI)

1. L'impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.

2. La progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti centralizzati sono effettuate secondo le pertinenti norme tecniche del Cenelec o, in assenza, del Cei o internazionali.

### ARTICOLO 7

(INDIVIDUAZIONE DEI SEGNALI)

1. L'installazione di ogni im-

pianto centralizzato è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

### ARTICOLO 8

(DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI)

1. L'impianto centralizzato permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'articolo 7.

2. L'impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all'articolo 7, dei voluti:

- segnali terrestri secondari;
- altri segnali.

### ARTICOLO 9

(DOCUMENTAZIONE TECNICA)

1. L'impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.

### ARTICOLO 10

(EFFICACIA)

1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.

2. Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.